

Direzione: SERVIZIO ORGANISMI DI CONTROLLO E GARANZIA

Area: AREA STRUTTURA AMM.DI SUPP. AL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MIS.
RESTRITTIVE DELLA LIB. PERSONALE E AL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00686 del 16/11/2023

Proposta n. 1825 del 10/11/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Accordo ex art. 15, co. 1 della l. 241/1990 tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'"IPSEOA Vincenzo Gioberti" ai fini della realizzazione in forma congiunta dell'evento. Impegno di spesa esercizio finanziario 2023.

Proponente:

Estensore	CAPELLI NICOLETTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MESSALE MASSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	MESSALE MASSIMO	_____firma digitale_____
Direttore	AD INTERIM V. IALONGO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____firma digitale_____
Responsabile Finanziario		_____

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1825 del 10/11/2023

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000U0C015	2023	3.300,00	01.03 1.03.02.11.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ISTITUTO PROFESSIONALE "VINCENZO GIOBERTI"

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1825 del 10/11/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Accordo ex art. 15, co. 1 della l. 241/1990 tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'"IPSEOA Vincenzo Gioberti" ai fini della realizzazione in forma congiunta dell'evento. Impegno di spesa esercizio finanziario 2023.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Accordo ex art. 15, co. 1 della l. 241/1990 tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'IPSEOA Vincenzo Gioberti ai fini della realizzazione in forma congiunta dell'evento. Impegno di spesa esercizio finanziario 2023.	01/03	1.03.02.11.999	U0000U0C015

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2023	Novembre	3.300,00	Dicembre	3.300,00
	Totale	3.300,00	Totale	3.300,00

Oggetto: Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Accordo ex art. 15, co. 1 della l. 241/1990 tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e l'“IPSEOA Vincenzo Gioberti” ai fini della realizzazione in forma congiunta dell'evento. Impegno di spesa esercizio finanziario 2023.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 6, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021, n. 107) e successive modifiche;

PRESO ATTO che la direzione del servizio “Organismi di controllo e garanzia” risulta allo stato vacante;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7 giugno 2023, n. U00026, con cui il sottoscritto ing. Vincenzo Ialongo è stato designato allo svolgimento delle funzioni vicarie di segretario generale del Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 7, con cui, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 19, al dott. Massimo Messale è stato conferito l'incarico di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza”, (per il seguito, *breviter*, “struttura amministrativa di supporto”), istituita nell'ambito del servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”, ora servizio “Organismi di controllo e garanzia”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, che disciplina le diverse funzioni svolte dal Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”);

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta Garante regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa) e successive modifiche;

CONSIDERATO che con il proprio decreto 6 novembre 2023, n. 4 (Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Atto di indirizzo funzionale alla fornitura di un servizio di coffee break e di light lunch per i partecipanti all'evento.) il Garante regionale:

— ricorda che:

- il 20 novembre di ogni anno si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, istituita con la Risoluzione 836 (IX) del 14 dicembre 1954, con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomandò, a tutti i Paesi, di istituire la Giornata Universale del Bambino, da osservare come giorno di fratellanza e comprensione tra i bambini di tutto il mondo, e di incoraggiare, nella stessa giornata, la promozione del miglioramento del benessere degli stessi;
- la “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza” costituisce un appuntamento, oltre che simbolico, assolutamente centrale nell'ottica, per un verso, di sostenere, promuovere e celebrare i diritti di tutti i bambini e, per un altro, di gettare le basi, attraverso un momento di significativo e articolato confronto, per provare a costruire un mondo migliore per i bambini della Regione Lazio, partendo dalla piena consapevolezza che a tal fine occorre una costante, comune e sinergica azione da parte di tutte le istituzioni e le autorità, pubbliche e private, a vario titolo interessate;

— ritiene utile, in coerenza con le proprie funzioni istituzionali e con quanto prima esposto:

- organizzare e realizzare, per il giorno lunedì 20 novembre 2023, la “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, da tenersi presso la “Sala Mechelli” della sede istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 13:30;
- che all'evento di cui al capoverso precedente partecipino, previo invito, le autorità e le istituzioni, pubbliche e private, che a vario titolo si occupano della tutela dei diritti dei minori, ma anche, più specificatamente, della formazione e della crescita culturale dei medesimi, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche;
- allestire, per i partecipanti alla “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”, un servizio di *coffee break* – durante la pausa tra la prima e la seconda parte dell'evento – e *light lunch* – al termine dei lavori dell'evento;
- che sia verificata la possibilità di affidare l'erogazione del servizio di cui al capoverso precedente a una scuola alberghiera regionale ossia a una istituzione scolastica secondaria di secondo grado che si occupa della formazione e della crescita culturale dei minori, preparandoli al futuro inserimento nel mondo del lavoro e, più precisamente, nei settori dell'enogastronomia, dei servizi di sala e vendita e dell'accoglienza turistica;

CONSIDERATO che successivamente all'adozione del decreto di cui al paragrafo precedente il Garante regionale formulava, per le vie brevi, al dirigente della struttura amministrativa di supporto la richiesta di estendere, il servizio di *coffee break e light lunch*, anche alla moderazione del confronto tra i relatori nel corso dell'evento;

VISTO, in particolare, della l. 241/1990 e successive modifiche l'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che:

- la struttura amministrativa di supporto, in coerenza con quanto avanti esposto, trasmetteva, con nota prot. CRL RU 27840.U. dell'8 novembre 2023, all'Istituto professionale per i servizi per enogastronomia ed ospitalità alberghiera Vincenzo Gioberti” (di seguito: “Istituto professionale”) – con sede in Roma, Via della Paglia, 50 - CAP: 00100, C.F.: 97846650584 –, dopo un confronto nel merito sul contenuto, lo schema di accordo per l'erogazione di un servizio di *coffee break e light lunch* nonché di moderazione del confronto tra i relatori (di seguito: Servizio), in occasione della richiamata “Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza”;
- l'Istituto professionale, con nota acquisita al prot. CRL RU 27847.I. dell'8 novembre 2023, riscontrava la nota di trasmissione dello schema di accordo di cui al capoverso precedente, dichiarando di condividere il contenuto dello stesso;

CONSIDERATO, relativamente all'Istituto professionale, che:

- tra le finalità istituzionali perseguite vi è, in nome del principio dell'alternanza scuola lavoro, quella di introdurre i giovani al mondo del lavoro e di cominciare a far fare loro pratica

all'interno di un ambiente lavorativo, per l'appunto alternando la formazione teorica in classe con la pratica in contesti esterni alla stessa;

- il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa prevede espressamente, nella relativa scheda progetto, attività di "Esercitazioni Didattiche Speciali";
- l'erogazione del Servizio a cura degli studenti dell'Istituto professionale costituisce per essi, in coerenza con il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, una "Esercitazione Didattica Speciale" svolta in un contesto esterno alla sede dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che l'accordo, in schema, tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche di cui al paragrafo precedente non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto, per le ragioni esposte:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;
- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

VISTA la deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione consiliare 29 marzo 2023, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025);

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00010 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n. U00011 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa);

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto fin qui esposto, di adottare lo schema di accordo funzionale all'erogazione del Servizio sotto forma di Allegato A) (Schema di accordo tra il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e l'Istituto professionale per i servizi per enogastronomia ed ospitalità alberghiera Vincenzo Gioberti) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in base allo schema di accordo di cui all'Allegato A) alla presente determinazione l'importo complessivo da versare, in un'unica soluzione, all'Istituto professionale ammonta a 3.300,00 (tremilatrecento/zerozero) euro (cfr. art. 4, co. 1);

CONSIDERATO che per l'importo di cui al paragrafo precedente, da versare all'Istituto professionale quale ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio, non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto relativo a un rapporto di natura esclusivamente pubblicitaria e rientrante, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del decreto stesso (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- *"... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione"* (co. 1);
- non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *"... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi"* (co. 3, lett. b));

CONSIDERATO che alla copertura finanziaria dell'importo di cui al paragrafo precedente si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l'esercizio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, ai sensi del quale *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati ... dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

omissis

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

1. di adottare, sotto forma di allegato A) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, lo “Schema di accordo tra il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio e l’Istituto professionale per i servizi per enogastronomia ed ospitalità alberghiera Vincenzo Gioberti”, per la realizzazione in forma congiunta, per quanto di rispettiva competenza, della “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” - Roma 20 novembre 2023;

2. di dare atto che alla copertura finanziaria dell’importo da versare all’“Istituto professionale per i servizi per enogastronomia ed ospitalità alberghiera Vincenzo Gioberti” – con sede in Roma, Via della Paglia, 50 - CAP: 00100, C.F.: 97846650584 – a titolo di ristoro delle spese, pari a complessivi 3.300,00 (tremilatrecento/zerozero) euro, sostenute per l’erogazione del servizio di sua competenza secondo quanto previsto dallo schema di accordo di cui all’Allegato A) alla presente determinazione (cfr. artt. 2 e 4, co. 1), si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l’esercizio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità;

3. di impegnare, pertanto, la somma di complessivi 3.300,00 (tremilatrecento/zerozero) euro di cui al punto 2. a valere sul capitolo U0000U0C015 - U.1.03.02.11.999 (Prestazioni professionali e specialistiche - Servizio COA) del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per l’esercizio 2023;

4. di demandare alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” ogni adempimento successivo e consequenziale alla presente determinazione, ivi compresa la sottoscrizione, da parte del dirigente della struttura medesima, dell’accordo riportato in schema nell’Allegato A) alla presente determinazione.

Per il direttore
Il segretario generale vicario
Ing. Vincenzo Ialongo



ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO

TRA

**IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE
LAZIO**

E

**L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA ED
OSPITALITÀ ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI**

**PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA CONGIUNTA, PER QUANTO DI RISPETTIVA
COMPETENZA, DELLA "GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI
DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA" - ROMA 20 NOVEMBRE 2023**

IL “GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO” attivo, agli effetti del presente atto, nella persona del dott. Massimo Messale, cittadino italiano, nato a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], nella sua qualità di dirigente della “Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza” del Consiglio regionale del Lazio, domiciliato, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede del Consiglio regionale del Lazio (C.F.: 80143490581), in Roma, Via della Pisana, 1301 - CAP: 00163;

E

L’“ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI” (di seguito: “Istituto professionale”), C.F.: 97846650584, in persona del Dirigente scolastico e legale rappresentante *pro tempore* Prof.ssa Carla Parolari, cittadina italiana, nata a [REDACTED], il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], domiciliata, per la carica e agli effetti del presente atto, presso la sede dell’Istituto professionale, in Roma, Via della Paglia, 50 - CAP: 00100;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 2, che disciplina le diverse funzioni svolte dal Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio (di seguito, *breviter*, “Garante regionale”) ai fini della piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età;

VISTA la deliberazione consiliare 4 agosto 2021, n. 12, con cui la dott.ssa Monica Sansoni è stata eletta Garante regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della l.r. 38/2002;

CONSIDERATO che con il proprio decreto 6 novembre 2023, n. 4 (Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - Roma, 20 novembre 2023. Atto di indirizzo funzionale alla fornitura di un servizio di coffee break e di light lunch per i partecipanti all’evento.) il Garante regionale:

— ricorda che:

- il 20 novembre di ogni anno si celebra la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, istituita con la Risoluzione 836 (IX) del 14 dicembre 1954, con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomandò, a tutti i Paesi, di istituire la Giornata Universale del Bambino, da osservare come giorno di fratellanza e comprensione tra i bambini di tutto il mondo, e di incoraggiare, nella stessa giornata, la promozione del miglioramento del benessere degli stessi;
- la data del 20 novembre coincide con il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò sia la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, sia la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989;
- la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” costituisce un appuntamento, oltre che simbolico, assolutamente centrale nell’ottica, per un verso, di sostenere, promuovere e celebrare i diritti di tutti i bambini e, per un altro, di gettare le basi, attraverso un momento di significativo e articolato confronto, per provare a

costruire un mondo migliore per i bambini della Regione Lazio, partendo dalla piena consapevolezza che a tal fine occorre una costante, comune e sinergica azione da parte di tutte le istituzioni e le autorità, pubbliche e private, a vario titolo interessate;

- ritiene utile, in coerenza con le proprie funzioni istituzionali e con quanto prima esposto:
 - organizzare e realizzare, per il giorno lunedì 20 novembre 2023, la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, da tenersi presso la “Sala Mechelli” della sede istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 13:30;
 - che all’evento di cui al capoverso precedente partecipino, previo invito, le autorità e le istituzioni, pubbliche e private, che a vario titolo si occupano della tutela dei diritti dei minori, ma anche, più specificatamente, della formazione e della crescita culturale dei medesimi, con particolare riferimento alle istituzioni scolastiche;
 - allestire, per i partecipanti alla “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, un servizio di *coffee break* – durante la pausa tra la prima e la seconda parte dell’evento – e *light lunch* – al termine dei lavori dell’evento;
 - che sia verificata la possibilità di affidare la fornitura del servizio di cui al capoverso precedente a una scuola alberghiera regionale ossia a una istituzione scolastica secondaria di secondo grado che si occupa della formazione e della crescita culturale dei minori, preparandoli al futuro inserimento nel mondo del lavoro e, più esattamente, nei settori dell’enogastronomia, dei servizi di sala e vendita e dell’accoglienza turistica;

CONSIDERATO che successivamente all’adozione del decreto di cui al paragrafo precedente il Garante regionale formulava, per le vie brevi, al dirigente della struttura amministrativa di supporto al medesimo la richiesta di estendere il servizio di *coffee break* e *light lunch* anche alla moderazione del confronto tra i relatori nel corso dell’evento;

CONSIDERATO, relativamente all’Istituto professionale, che:

- tra le finalità istituzionali perseguite vi è, in nome del principio dell’alternanza scuola lavoro, quella di introdurre i giovani al mondo del lavoro e di cominciare a far fare loro pratica all’interno di un ambiente lavorativo, per l’appunto alternando la formazione teorica in classe con la pratica in contesti esterni alla stessa;
- il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede espressamente, nella relativa scheda progetto, attività di “Esercitazioni Didattiche Speciali”;
- l’erogazione del servizio di cui al paragrafo precedente a cura degli studenti dell’Istituto professionale costituisce per essi, in coerenza con il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, una “Esercitazione Didattica Speciale” svolta in un contesto esterno alla sede dell’Istituto stesso;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a termini del quale “... *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (co. 1);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso “... *quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;*

CONSIDERATO che il presente accordo tra amministrazioni pubbliche ex articolo 15 della l. 241/1990 e successive modifiche non rientra, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del d.lgs. 36/2023 e successive modifiche, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo stesso, in quanto, per i motivi avanti esposti:

- regola la realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune alle parti, perseguito dalle medesime attraverso una forma di intrinseca e complementare collaborazione/cooperazione, retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico stesso;
- implica una reale divisione di compiti e responsabilità in assenza di remunerazione, fatta eccezione per i movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute, e risulta pertanto estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione suggellata dalla previsione di un corrispettivo (assenza di un rapporto sinallagmatico tra prestazioni), propria del contratto di appalto pubblico;
- non interferisce con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di affidamento di contratti pubblici e di libera concorrenza (cfr. delibera ANAC 31 maggio 2017, n. 567 (AG 14/2017/AP));

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ACCORDO,**

IL GARANTE REGIONALE

E

L'ISTITUTO PROFESSIONALE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

1. Con il presente accordo (di seguito anche “convenzione”) si attiva una forma di collaborazione/cooperazione tra il Garante regionale e l’Istituto professionale (di seguito, *breviter*, anche “Parti”) per la realizzazione della “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, che si terrà il giorno lunedì 20 novembre 2023 presso la “Sala Mechelli” del Consiglio regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301.

2. Come chiarito in premessa, alla realizzazione dell’evento di cui al comma 1 corrisponde una convergenza sinergica su delle attività di interesse comune, svolte in modo condiviso/coordinato attraverso una sostanziale partecipazione congiunta, ancorché relative a competenze diverse e tese a soddisfare/perseguire differenti esigenze/missioni istituzionali (fini pubblici) dei due soggetti coinvolti.

Art. 2 (Oggetto)

1. L’Istituto professionale, per quanto di sua competenza, si impegna a erogare ai partecipanti all’evento di cui all’articolo 1, comma 1, un servizio di:

- a) *coffee break*, che prevede la somministrazione – durante la pausa tra la prima e la seconda parte dell’evento, prevista per le ore 11:30 – di pietanze dolci (biscotti, crostate, torte, ecc.) insieme al caffè e a bevande (acqua e succhi di frutta) per circa 150/200 persone;
- b) *light lunch* – al termine dei lavori dell’evento, previsto per le ore 13:30 – con “buffet a dito” (pizzette, tartine, panini, focaccia, tramezzini, ecc.), sempre comprensivo di bevande e thermos caffè, per circa 100/150 persone.

2. A seguito di richiesta formulata per le vie brevi dal Garante regionale ed esposta, dal dirigente della struttura amministrativa di supporto allo stesso, all’Istituto professionale, si richiede a quest’ultimo anche l’erogazione del servizio di moderazione del confronto tra i relatori nel corso dell’evento.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 (di seguito: “Servizio”) sono erogati dall’Istituto professionale nel giorno, negli orari e nella sede indicati e secondo modalità e termini da concordare, finanche per le vie brevi, con il dirigente della struttura amministrativa di supporto al Garante regionale.

4. L’erogazione del Servizio a cura degli studenti dell’Istituto professionale costituisce per essi, in coerenza con il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, una “Esercitazione Didattica Speciale” svolta in un contesto esterno alla sede dell’Istituto stesso.

Art. 3
(Impegno delle Parti)

1. Le Parti convengono di cooperare fattivamente, nel rispetto del principio di leale collaborazione, all'organizzazione, al coordinamento operativo e agli aspetti amministrativi relativi all'erogazione del Servizio, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al presente accordo.

Art. 4
(Ristoro. Modalità di versamento)

1. L'importo versato all'Istituto professionale a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'erogazione del Servizio è quantificato in complessivi 3.300,00 (tremilatrecento/zerozero) euro.

2. L'importo di cui al comma 1 viene versato in un'unica soluzione a seguito della puntuale erogazione del Servizio, previa emissione della nota di debito da parte dell'Istituto professionale.

3. All'importo di cui al comma 1 non trova applicazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto è versato nell'ambito di un rapporto di natura esclusivamente pubblicistica e rientra, dunque, nella fattispecie di cui all'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, secondo cui per gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 dello stesso decreto (tra i quali gli enti pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale):

- a) "... non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione" (co. 1);
- b) non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali "... i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi" (co. 3, lett. b)).

Art. 5
(Responsabili della convenzione)

1. Il responsabile della presente convenzione per l'Istituto professionale è la Prof.ssa Carla Parolari, mentre per il Garante regionale è il dott. Massimo Messale, dirigente *pro tempore* della struttura amministrativa di supporto allo stesso.

Art. 6
(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali forniti dalle Parti è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), al solo ed esclusivo svolgimento della procedura di cui alla presente convenzione.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche.

Art. 7

(Risoluzione controversie. Foro competente)

1. Ogni controversia/vertenza che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione è risolta/definita amichevolmente tra le Parti.

2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo bonario ai sensi del comma 1, competente in via esclusiva, per la relativa controversia, è il Foro di Roma.

Art. 8

(Approvazione e modalità di sottoscrizione)

1. La presente convenzione è approvata dalle Parti senza riserve e, per effetto di ciò, risulta in tutto conforme alla volontà delle stesse.

2. La presente convenzione è, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della l. 241/1990, redatta in modalità elettronica e sottoscritta con firma digitale.

Letto approvato e sottoscritto

PER IL GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DELLA REGIONE LAZIO

Il dirigente della "Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza" del Consiglio regionale del Lazio

Dott. Massimo Messale

PER L'“ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITÀ ALBERGHIERA VINCENZO GIOBERTI”

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Carla Parolari